

Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.  
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.**

**Art. 55 ter**

*(Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato)(1)(2)*

**1.** La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**3.** La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 20/2016

**2** Articolo sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 6/2021